

POSTA CERTIFICATA: Re: Comunicazione stipulazione contratto ↗

Per conto di: mondialparking2009@pec.it<posta-certificata@pec.aruba.it>
A palaexpo@pec.palaexpo.it

16:55 

▶  1 allegato Vista Scarica

Buon pomeriggio,
considerata la vs. esigenza di inserire una data certa al contratto sottoscritto, e visto che la normativa vigente non impone necessariamente la registrazione presso l'Agenzia delle entrate (né il contratto e/o il capitolato impongono la registrazione, indicata, infatti, come "eventuale"), si trasmette in allegato al presente messaggio di posta elettronica certificata, la scansione del contratto firmato dalle parti, con marcatura temporale e firma digitale della scrivente.
Entrambe le misure sono idonee a munire il documento di data certa ad ogni effetto di legge.
Si chiede, ove ritenuto utile e/o necessario, di voler restituire, sempre a mezzo posta elettronica certificata, il medesimo file allegato, controfirmato digitalmente dalla vs. Spettabile Amministrazione.
Distinti saluti.

Mondial Parking 2009 S.R.L.

Da : palaexpo@pec.palaexpo.it (mailto:palaexpo@pec.palaexpo.it)
A : mondialparking2009@pec.it (mailto:mondialparking2009@pec.it)
Cc : ufficio.legale@palaexpo.it (mailto:ufficio.legale@palaexpo.it)
Data : Mon, 5 Nov 2018 10:35:29 +0100 (CET)
Oggetto : Comunicazione stipulazione contratto

> Buongiorno,
> in allegato si trasmette quanto indicato in oggetto.
> Distinti saluti
> Azienda Speciale Palaexpo
>

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO	
PROTOCOLLO GENERALE	
27 NOV. 2018	
Prot. n° 646	
DISTRIBUZIONE INTERNA	
AML	

Roma, 29 ottobre 2018

Prot.n. 1848

Cod. Int. 60

Prog. ord. 92

CIG: 741047556C

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL PARCHEGGIO DEL MUSEO M.A.C.RO.
DI ROMA**

CONTRATTO



MACRO
MUSEO ARTE CONTEMPORANEA ROMA

MATTATOIO

Sede legale e amministrativa Azienda Speciale Palaexpo e uffici Palazzo delle Esposizioni
Via Nazionale, 194 · 00184 Roma · Tel. [+39] 06 489411 · Fax [+39] 06 48941999
info@palaexpo.it · www.palaexpo.it
C.F. 97152030587 · P.IVA 05902651008 · R.E.A. 895221

INDICE

- ART. 1 – PREMESSE ALLEGATI E NORME DI RIFERIMENTO;
- ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE;
- ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE ED EVENTUALE RINNOVO;
- ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO;
- ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO;
- ART. 6 - OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI;
- ART. 7 - SCIOPERI
- ART. 8 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO;
- ART. 9 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI;
- ART. 11 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI;
- ART. 12 - SICUREZZA T.U. 81/08 S.M.I.;
- ART. 13 - SERVIZI AGGIUNTIVI;
- ART. 14 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO;
- ART. 15 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA;
- ART. 16 - RESPONSABILITÀ PER DANNI. ASSICURAZIONI;
- ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA;
- ART. 18 – SUB-CONCESSIONE, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI;
- ART. 19 – RICONSEGNA DEL BENE;
- ART. 20 - ISPEZIONI E CONTROLLI;
- ART. 21 - PENALI;
- ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA;
- ART. 23 - RECESSO;
- ART. 24 – RISERVATEZZA;
- ART. 25 - TUTELA PRIVACY;
- ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE;



ART. 27 – SPESE;
ART. 28 – RINVIO.



CONTRATTO

TRA

Azienda Speciale Palaexpo, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 194, C.F. 97152030587 e P.I. 05902651008, iscritta al REA n. 895221, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante in carica, Fabio Merosi

(d'ora in poi, **Azienda**)

E

Mondial Parking 2009 S.r.l., con sede legale in Roma, Via Nocera Umbra, n. 110 – Cap 00181 – C.F. e P.I. 10433721007, in persona del legale rappresentante Sig. Piluso Pierino

(d'ora in poi, **Concessionario**)

PREMESSO

- che con ordinanza commissariale del 29 gennaio 2018, n. 3/18, l'Azienda Speciale Palaexpo ha deliberato di procedere alla selezione del concessionario per l'affidamento della gestione del parcheggio del MACRO di Roma, come meglio specificato in questo Contratto e nei documenti di gara;
- che con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. in data 8 marzo 2018 e sulla G.U.R.I. del 19 marzo 2018, n. 033/2018, Serie Speciale, l'Azienda Speciale Palaexpo ha indetto una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, volta all'acquisizione di offerte per lo svolgimento del servizio sopra descritto;
- che nel termine previsto dal disciplinare di gara, sono pervenute n. 3 offerte e che all'esito della valutazione degli elementi tecnici ed economici, la Concorrente in epigrafe è risultata aggiudicataria del servizio per aver formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la Concorrente, in seguito ad una richiesta di documenti inviata dall'Azienda in data 15 giugno 2018, ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che l'Azienda ha proceduto ad inviare, in data 28 giugno 2018, la comunicazione di aggiudicazione.

** ** *

Tanto premesso, le Parti come sopra costituite e rappresentate,

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E NORME DI RIFERIMENTO

Le premesse e, anche se materialmente non allegati, i documenti di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto; ferma restando, in caso di contrasto, la prevalenza delle clausole contenute in questo Contratto. Pertanto, si intendono qui integralmente richiamati e trascritti tutti i seguenti documenti:

capitolato tecnico, offerta tecnica, offerta economica, polizze assicurative e garanzia fideiussoria.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione del parcheggio automatizzato multilivello MACRO di Roma, sito in via Cagliari 31. Il parcheggio, su tre livelli, consta di 156 posti auto.

Il predetto servizio dovrà essere svolto secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto, nell'offerta tecnica e, anche se materialmente non allegati, in tutti gli altri documenti di gara da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE ED EVENTUALE RINNOVO

La durata della concessione è fissata in cinque anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La durata del contratto potrà essere modificata, in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo Concessionario ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici). In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione della presente concessione sono dettagliatamente descritte nel presente Contratto e negli altri documenti di gara così come modificati e integrati dall'offerta tecnica del Concessionario e ai prezzi indicati nell'offerta economica, cui integralmente si rimanda.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a gestire il parcheggio per tutta la durata della concessione nel rispetto delle condizioni inderogabili stabilite nel presente Contratto e nel rispetto della relazione tecnica presentata in sede di gara.

Le parti di comune accordo stabiliscono quanto segue:

- il Contraente eseguirà i lavori di manutenzione e di installazione di nuovi impianti previsti nell'offerta tecnica al paragrafo A 1.4) all'esito del giudizio introdotto con ricorso n. numero R.G. 9221 del 2018 incardinato presso la Sez. II Ter del T.A.R. Lazio se a lui favorevole;
- in caso di soccombenza, il contratto si risolverà ex art. 1353 c.c. e il contraente rinuncia fin d'ora alla ripetizione dei canoni versati all'Azienda dalla data della sottoscrizione di questo contratto e fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza e ad ogni altro eventuale indennizzo derivante dalla gestione del parcheggio.

Quanto stabilito nella relazione tecnica potrà essere suscettibile di successive modificazioni, previo accordo con l'Azienda, in ragione dell'andamento del servizio e al fine di migliorare lo stesso. Fermo restando quanto sopra e quanto previsto in altre parti del presente Contratto, il Concessionario è obbligato a:

- a. possedere tutte le licenze, le autorizzazioni e degli altri atti e provvedimenti amministrativi necessari all'esecuzione del servizio e di mantenerli per tutta la durata della concessione;
- b. rispettare integralmente tutta la normativa vigente nella materia disciplinata dal presente Contratto;
- c. informare l'Azienda di tutti gli atti o i fatti che possano incidere sulla corretta esecuzione del servizio o sulla sua efficienza;
- d. attenersi, in tutte le fasi di esecuzione del servizio, alle prescrizioni contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali) e le indicazioni impartite dal proprio Responsabile del Servizio, sulla base di quanto disposto dall'Azienda;
- e. non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'Azienda o dell'immobile;
- f. gestire a propria cura e spese il parcheggio affidato in concessione assicurandone l'apertura nelle giornate, con gli orari e modalità di funzionamento stabilite nel presente Contratto e nel progetto di gestione presentato in sede di gara;
- g. riservare sei posti destinati alla Direzione dell'Azienda, secondo quanto stabilito nell'articolo precedente;
- h. mantenere a propria cura e spese gli impianti ed attrezzature in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, secondo quanto meglio specificato nel seguito del presente Contratto;
- i. mettere in esecuzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, tutte le attività, i servizi e le prestazioni aggiuntive previsti nell'offerta tecnica, pena la risoluzione del contratto;
- j. corrispondere all'Azienda il canone offerto in sede di gara, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel presente Contratto;
- k. riconsegnare all'Azienda al termine della concessione le aree, gli impianti e le relative attrezzature tecnologiche in buono stato di conservazione;
- l. esporre al pubblico, in modo visibile e per tutto il periodo contrattuale, il regolamento del parcheggio, nonché gli orari di apertura e le tariffe;
- m. contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi;
- n. provvedere direttamente agli allacci e/o alle volture delle utenze per la fornitura di acqua, energia elettrica, telefono e quant'altro necessario per la gestione del parcheggio, nonché al pagamento delle relative spese;
- o. provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del servizio;
- p. assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all'esecuzione dei servizi e all'uso degli spazi concessi;
- q. provvedere a propria cura e spese alla pulizia degli spazi affidati in concessione e delle relative pertinenze (quali, a titolo esemplificativo, le scale, le scale di sicurezza compresi gli sbarchi rampe pedoni, ecc.);




- r. provvedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività in concessione, classificati e cerniti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all'uopo destinati, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
- s. rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla vigente legislazione per le autorimesse, nonché le disposizioni in materia di prevenzione incendi e le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- t. provvedere, per tutta la durata della concessione, all'ottenimento dei visti, nullaosta, certificazioni, autorizzazioni, denunce e quant'altro si rendesse necessario nel corso della gestione e al pagamento di tutte le relative spese;
- u. mettere a disposizione dell'Azienda e della Sovrintendenza, senza oneri a carico degli stessi, i posti auto necessari a realizzare gli eventuali interventi di manutenzione o di restauro della cava sita al L -3.

Il Concessionario dichiara, inoltre, di aver preso esatta conoscenza e pertanto si impegna ad osservare, le norme contenute nel Codice Etico dell'Azienda (scaricabile dal sito www.palaexpo.it) e nei Principi di Comportamento con la Pubblica amministrazione, che seppur non materialmente allegati al presente Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 6 - OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

Il Concessionario si obbliga a:

- provvedere all'espletamento delle attività in oggetto con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti esecutori dei servizi e l'Azienda. In particolare, il Concessionario dichiara sin d'ora di assumere integralmente su di sé il totale rischio di impresa e di esercitare, in via esclusiva ed in concreto, il potere organizzativo e direttivo sui propri dipendenti e collaboratori, obbligandosi fin d'ora a tenere indenne l'Azienda da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti e tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato;
- continuare ad applicare, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro



sostituzione. Gli obblighi relativi ai CCNL di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;

- dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. A tal fine il Concessionario dovrà presentare, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che estratto del libro unico del personale in servizio e successivi aggiornamenti in caso di modifiche dell'elenco del personale stesso o di tutti i documenti atti a verificare la corretta corrispondenza dei salari, nonché dei versamenti contributivi. L'inosservanza delle leggi in materia e delle disposizioni sopraindicate, sono causa di risoluzione immediata del contratto senza ulteriori formalità.

L'Azienda si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente affidamento nonché di richiedere, in ogni tempo, ai predetti Enti, la dichiarazione sull'osservanza dei relativi obblighi e la soddisfazione dei prescritti oneri da parte del Concessionario.

ART. 7 - SCIOPERI

Il Concessionario, in caso di scioperi dei propri dipendenti, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Azienda in via preventiva e tempestiva, pena l'addebito del mancato servizio prestato.

In caso di scioperi, il Concessionario è altresì tenuto a garantire comunque tutte le misure necessarie per l'erogazione del servizio in accordo con le normative vigenti.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà designare un proprio Responsabile del Servizio, unico soggetto legittimato ad esercitare, nei confronti del personale addetto al servizio, il potere organizzativo e direttivo e ad impartire le istruzioni operative ricevute dal Responsabile dell'Azienda. A tale riguardo, si specifica che il Responsabile dell'Azienda non avrà alcun rapporto diretto con i dipendenti del Concessionario e che, qualsivoglia indicazione relativa alla corretta esecuzione del servizio sarà trasmessa – fatti salvi casi straordinari o di urgenza (come, ad es., le inaugurazioni, altri eventi speciali o in caso di indisponibilità o irreperibilità del referente incaricato) – per il tramite del Responsabile del Servizio medesimo. Il Concessionario, consapevole di quanto sopra, rinuncia fin d'ora a sollevare eccezioni o riserve relative a ipotesi di interposizione fittizia e si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda, anche sotto i profili processuali, da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori adibiti a ciascun servizio.

Eventuali sostituzioni del Responsabile del Servizio da parte del Concessionario dovranno essere tempestivamente comunicate all'Azienda.

ART. 9 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Azienda un canone mensile per la gestione del parcheggio pari ad € 26.000,00 (ventiseimila/00) IVA esclusa, così come offerto in sede di gara.

Il pagamento del canone dovrà avvenire in rate bimestrali costanti e anticipate, la prima delle quali deve essere pagata entro un mese dalla stipula del contratto e sarà relativa al primo bimestre e le successive a cadenza bimestrale entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Azienda.

Il canone di cui sopra sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT sulla base delle variazioni annue dell'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'aggiornamento avverrà in base al 100% dell'indice I.S.T.A.T.

Il parziale o mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze convenute costituisce, sempre e qualunque ne sia la causa, il Concessionario in mora. Sull'importo delle rate di canone non versate, sarà dovuto dal Concessionario l'interesse, nella misura legale vigente, senza che questo comporti per l'Azienda la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata inadempienza.

Al termine del contratto nessun indennizzo potrà spettare a titolo di avviamento o comunque per qualsiasi titolo.

ART. 10. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l'Azienda sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente affidamento. Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Ai fini dell'art. 3, co.7, della L.136/2010 il Concessionario è tenuto altresì a comunicare all'Azienda gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Azienda e dagli altri soggetti facenti parte della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (CIG).

ART. 11 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI

In applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale le Parti sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi:

1. il Concessionario deve comunicare tempestivamente all'Azienda l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai servizi di trasporto e smaltimento rifiuti e di trasporto di materiali a discarica, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta, per qualsiasi motivo;
2. l'Azienda deve comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte nei servizi di cui al paragrafo 1, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998;
3. nel caso di informativa interdittiva del Prefetto, l'Azienda procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione di diritto del Contratto;
4. nel caso di automatica risoluzione di diritto del vincolo contrattuale, il Concessionario è obbligato a corrispondere all'Azienda una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni e fatto salvo il maggior danno.

ART. 12 - SICUREZZA T.U. 81/08 S.M.I.

Oltre a quanto previsto specificamente nei documenti relativi alla sicurezza e allegati al Disciplinare di gara, durante l'organizzazione e lo svolgimento delle attività e, nel caso di utilizzazione, anche sporadica, delle attrezzature ivi esistenti, è fatto obbligo ai dipendenti e ai collaboratori e consulenti del Concessionario di attenersi scrupolosamente alle misure di sicurezza di cui al T.U. 81/08 e s.m.i.

Pertanto, il Concessionario dichiara: *i)* ex art. 26 TU 81/08, la propria idoneità tecnico-professionale in relazione all'incarico affidatogli; *ii)* di aver preso visione della "Nota informativa sui rischi" e di essere edotto in ordine ai rischi specifici presenti negli ambienti in cui sarà destinato ad operare e alle caratteristiche delle attrezzature, alle modalità di impiego corrette ai fini della sicurezza nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, impegnandosi ad utilizzarle conformemente alle istruzioni ricevute, a non modificarle né a farne un uso improprio.

Pertanto, il Concessionario si obbliga ad adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, comprese quelle previste dal citato T.U. 81/2008. Ogni responsabilità per infortuni e danni e quant'altro dovesse comunque derivare sarà imputata esclusivamente al Concessionario, senza che l'Azienda o i suoi incaricati possano essere coinvolti a qualsiasi titolo o sotto ogni profilo; il Concessionario si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle previste dal T.U. 81/2008 in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Nell'ipotesi di inadempimento documentato

anche ad uno solo degli obblighi di cui ai punti precedenti l'Azienda si riserva di effettuare, sulle somme da versare al Concessionario (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che il Concessionario si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Azienda ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Per ogni eventuale questione connessa alla sicurezza ed alla prevenzione, si farà riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, al quale il Concessionario si obbliga a fornire tempestivamente ogni elemento utile qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero svolgersi attività disciplinate dal citato T.U. 81/08 s.m.i.

ART. 13 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutti gli eventuali servizi aggiuntivi descritti nell'offerta tecnica. I servizi ivi descritti saranno resi a costo zero per l'Azienda.

ART. 14 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario non può sospendere, anche solo parzialmente, i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e conseguente causa di risoluzione del Contratto.

In tal caso l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario datario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 15 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Concessionario, se non è preventivamente approvata per iscritto dall'Azienda.

Ogni eventuale forma di modificazione del contratto in corso di esecuzione è ammissibile solo se conforme alla disciplina di cui all'art. 175 D.Lgs. 50/2016 smi.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ PER DANNI. ASSICURAZIONI

Il Concessionario si obbliga a garantire, manlevare, e tenere indenne l'Azienda, anche sul piano processuale, da ogni diritto o pretesa che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività dal medesimo svolta e, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dai suoi dipendenti e collaboratori.

Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà

dell'Azienda o di altro soggetto, il Concessionario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Azienda al riguardo.

Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché di tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivare all'Azienda – inclusi i danni materiali eventualmente arrecati al Sito, o a terzi – dall'esecuzione del Contratto. Il Concessionario è, altresì, l'unico responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi in oggetto in generale ed a quelli specificamente previsti nel presente Contratto.

Il Concessionario ha stipulato, prima della sottoscrizione del Contratto, polizza assicurativa R.C.T., n. 380714415 - rilasciata dalle Generali Italia S.p.A., a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno possa derivare all'Azienda in ragione dell'affidamento, ai dipendenti o collaboratori, nonché ai terzi, con massimale unico per evento dannoso o sinistro pari ad euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

L'esistenza e la validità della presente garanzia assicurativa è condizione essenziale per l'Azienda, sicché qualora il Concessionario non sia in grado di dimostrare in qualsiasi momento l'esistenza di detta polizza, il contratto si risolverà di diritto con conseguente risarcimento del danno.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, ha costituito, prima della stipula del Contratto, a favore dell'Azienda, la cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n. 380714540 rilasciata dalle Generali Italia S.p.A. - con decorrenza dalla data di stipula del contratto di appalto e scadenza secondo quanto previsto dall'art. 2 dello schema tipo 1.2 del D.M. 123 del 12/3/04, per un importo di euro 78.000,00 (euro settantottomila/00).

La garanzia deve necessariamente contenere la dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si obbliga ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fidejussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, secondo comma, cod. civ., delle eccezioni di cui all'art. 1945 del cod. civ. e della decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

Resta salvo e impregiudicato il diritto dell'Azienda al risarcimento danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto nel termine di quindici giorni dalla data di escussione.

ART. 18 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto espresso divieto al Concessionario di sub concedere la gestione del servizio a terzi, pena

l'immediata risoluzione del contratto e la corresponsione di eventuali danni.

E' fatto altresì divieto di cedere a terzi anche in parte, l'attività affidata in concessione, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e ferma restando la facoltà dell'Azienda di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

E' parimenti esclusa, sempre pena la risoluzione ex art. 1456 cod. civ., la cessione dei crediti derivanti dal Contratto in assenza di esplicito consenso scritto dell'Azienda.

ART. 19 – RICONSEGNA DEL BENE

Alla scadenza del rapporto di concessione il Concessionario dovrà riconsegnare all'Azienda, in buono stato manutentivo, le aree e gli impianti oggetto della concessione. Delle operazioni di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. Eventuali danni riscontrati al termine della concessione, verranno indennizzati dal Concessionario all'Azienda.

ART. 20 – ISPEZIONI E CONTROLLI

Qualora l'Azienda dovesse riscontrare vizi, imperfezioni o difformità nell'esecuzione del servizio, notificherà immediatamente al Concessionario l'invito a provvedere in un termine congruo alle direttive impartite dall'Azienda stessa. Qualora i vizi, le imperfezioni e/o le difformità dovessero persistere, l'Azienda provvederà ad applicare le sanzioni previste in questo Contratto.

L'Azienda potrà effettuare ispezioni e verifiche, ferma restando la piena responsabilità del Concessionario per la regolare esecuzione dei servizi e quella per danni diretti od indiretti, comunque causati.

ART. 21 – PENALI

Qualora l'Azienda accerti, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione da parte del Concessionario degli obblighi stabiliti nel presente Contratto e nei suoi allegati, provvederà a costituire in mora il Concessionario assegnando un termine per ottemperare a quanto richiesto. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, sarà applicata, nei confronti del Concessionario, una penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno d'inadempimento.

L'Azienda, per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, potrà avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Azienda.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 176, D.Lgs. 50/2016 (che qui si intende integralmente trascritta) e le ipotesi di risoluzione previste dagli altri articoli del presente Contratto, l'Azienda potrà risolvere il Contratto previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec, nei seguenti casi:

- a. nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 20 - 26 - 27;
- c. nel caso in cui non sia stata costituita la garanzia di cui al precedente art. 24, ovvero sia stata escussa in tutto o in parte, e il Concessionario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di giorni 15;
- d. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del Contratto;
- e. nel caso di informativa interdittiva resa dal Prefetto di Roma a seguito delle verifiche antimafia di cui al DPR 252/98 eseguite sulle imprese coinvolte nel piano di affidamento in base all'elenco trasmesso dal Concessionario all'Azienda. In tal caso, il Concessionario si obbliga a versare all'Azienda una penale pari al 10% del valore del sub-Contratto a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, fatto salvo il maggior danno;
- f. in ogni altro caso di negligenza, imperizia, ritardo o inesattezza grave nell'espletamento delle prestazioni affidate, rilevate ad insindacabile giudizio dell'Azienda;
- g. in caso di mancato rinnovo delle polizze assicurative descritte all'art. 23.

In tal caso, l'Azienda avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva.

Con la risoluzione del contratto cessa di diritto la eventuale detenzione delle aree da parte del Concessionario e l'Azienda è autorizzata all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale di consistenza, in contraddittorio con il Concessionario, ovvero - in caso di assenza - con l'assistenza di due testimoni. Si conviene espressamente che la eventuale risoluzione del contratto in nessun caso giustifica il prolungamento della detenzione da parte del Concessionario.

ART. 23 - RECESSO

Oltre a quanto previsto nel presente Contratto, l'Azienda ha diritto di recedere nei casi espressamente previsti dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

ART. 24 - RISERVATEZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per motivi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto e del successivo Contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Tutti i dati derivanti dall'esecuzione delle attività sono di esclusiva proprietà dell'Azienda.

Il Concessionario si impegna a trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Azienda di cui venga eventualmente in possesso, adottando le necessarie ed idonee misure di sicurezza e

impiegate modalità di trattamento senza compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza o arrecano altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura.

In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti dei suddetti obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, salvo il risarcimento del danno.

ART. 25 - TUTELA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 e segg. del Regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati, si specifica che:

a) i dati personali forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e dell'eventuale successiva stipula e gestione del Contratto;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'impossibilità di stipulare il successivo Contratto;

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Azienda responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- agli eventuali soggetti esterni all'Azienda comunque coinvolti nel procedimento;
- alla Commissione di gara;
- ai concorrenti in gara;
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990;

d) titolare del trattamento è l'Azienda Speciale Palaexpo.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti, di comune accordo, pattuiscono che tutte le controversie nascenti dalla validità, efficacia, interpretazione o esecuzione di questo Contratto, saranno devolute alla esclusiva competenza del Foro di Roma, esclusi tutti gli altri Fori concorrenti o alternativi e la competenza arbitrale.



ART. 27 - SPESE

Tutte le spese relative al Contratto, compresa la eventuale registrazione dello stesso, sono a carico esclusivo del Concessionario.


ART. 28 – RINVIO

Per tutto quanto qui non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, agli usi, nonché alla buona fede e alle intenzioni dei contraenti sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del Contratto, anche ai sensi dell'art. 1362 cod. civ.

Fabio Merosi
Direttore Generale
Azienda Speciale Palaexpo



Pierino Piluso
Amministratore Unico
Mondial Parlino 2009 S.r.l.



Risultati della verifica del file:

palaexpo.pdf.tsd.p7m

Numero di firmatari:1

 Firmatario 1 **PIERINO PILUSO**
Data di verifica **28.11.2018 13:35:46 GMT**
Ente Certificatore **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
Serial Number **TINIT-PLSPRN59C03H501M**
Nome Comune **PILUSO PIERINO**
Stato **IT**
Codice Identificativo **18337974**
Validità del certificato **Dal 02.05.2018 0:00:00 GMT al 01.05.2021 23:59:59 GMT**
Data e ora della Firma **27.11.2018 14:55:52 GMT**
Note **FIRMA DIGITALE CON SHA256**

*Il certificato e' qualificato conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (EIDAS)
Il certificato viene conservato dalla CA per 20 anni
La chiave privata associata al certificato e' memorizzata su dispositivo sicuro come da regolamento europeo 910/2014 (QSCD)*

 **Firma Validata**


S/N 1.27956235349278e+38
(0x6043797A57431A1F414E696DE6E28963)

[StampaCertificato](#)[Stampa](#)

Stampa la presente videata

[Salva origine](#)

Salva il contenuto del file firmato.

Per motivi di sicurezza il contenuto è stato compresso nel file **Ver.29353.1543412146.palaexpo.pdf.tsd.zip** [ZIP - 1113198 bytes]

Per estrarre i file compressi, scaricare ed installare WinZip ®

InfoCert © 2010. - P.I. 07945211006 - Tutti i diritti riservati.